Considerazioni preliminari

- l'art. 1, comma 229 della L.F. 2005 dispone che:

"229. Congiuntamente al Ministro dell'economia e delle finanze, la società direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce annualmente alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005".

- la società direttamente controllata dallo Stato è stata individuata con decreto del Ragioniere generale dello Stato del 17 dicembre 2002 nella FINTECNA "Finanziaria per i Settori industriali e dei Servizi S.p.A. "(d'ora in poi, FINTECNA o la "Società"), che la liquidazione degli enti pubblici di cui alla legge 1404/1956 (v. all. 3), è stata affidata all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (d'ora in poi, IGED o "l'Ispettorato"), che gli enti per i quali la liquidazione, condotta direttamente dall'IGED (liquidazioni c.d. "domestiche") alla data del 31 dicembre 2005 erano 135 (v. allegato 1), che gli enti e/o società per i quali la liquidazione affidata a singoli Commissari esterni e vigilata dall'IGED (liquidazioni c.d. "distinte") alla medesima data erano 13 (v. allegato 2), tutto ciò premesso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (d'ora in poi: MEF o "il Ministero") e la FINTECNA producono il seguente referto alle Camere, ai sensi del richiamato art. 1, comma 229.

- la recente legge finanziaria 2006, all'art. 1, commi 89, 90 e 91 (v. allegato 6) ha profondamente modificato il precedente assetto ordinamentale recato dalle leggi 1404/1956, 112/2002 (v. allegato 4) e 311/2004 (v. allegato 5); infatti FINTECNA, da *mandataria* di attività già in capo all'IGED, diverrà *acquirente "ex lege"* di un coacervo di rapporti giuridici attivi e passivi,

in cambio di un corrispettivo in futuro determinato da parte di primaria società specializzata; il costo della stima, sempre "*ex lege*", è posto a carico di FINTECNA (*cfr.* comma 89 in all. 6).

- il passaggio, della citata Società dal ruolo attuale di *mandataria* a quello futuro di *acquirente "ex lege"* avverrà, senza soluzione di continuità, alla data che verrà stabilita con decreto del MEF per la cui adozione, peraltro, non sono posti limiti temporali (*cfr.* comma 91 in all. 6).

Tutto ciò premesso, di seguito viene illustrato brevemente il quadro ordinamentale sul quale ha effetto la parte citata della L.F. 2006.

In buona sostanza la Legge n° 112/2002, integrata dalla Legge n° 311/2004 (L.F. 2005), il Decreto del RGS 10 giugno 2003 sulla cartolarizzazione di 268 unità immobiliari dell'IGED (che dovrebbero confluire nella c.d. "SCIP 3"), i Decreti del RGS 27 settembre 2004 e 8 novembre 2005, di approvazione, rispettivamente, della Convenzione con FINTECNA e del successivo atto aggiuntivo, con il quale sono state recepite sia le indicazioni di completamento recate dalla Legge n° 311/2004 che i necessari approfondimenti che tengono conto delle specificità e peculiarità del "pacchetto IGED", formano un completo e razionale "telaio ordinamentale" per attuare la volontà espressa dal Legislatore nel 2002, già perfettamente operante a fine 2005, come verrà meglio illustrato in prosieguo di rapporto.

A fine 2005, la struttura dell'IGED registra una significativa riduzione degli uffici (ben 4 su 14), preposti alle gestioni liquidatorie c.d. "domestiche" in atto (pari a 135 gestioni rispetto alle 154 in corso a fine 2004), come meglio specificato nella tabella che segue.

DATI GENERALI		**31.12.2002**	**31.12.2003**	**31.12.2004**	**31.12.2005**
Liquidazioni domestiche	N.	196	184	154	135
Liquidazioni distinte	N.	16	16	14	13
Autovetture	N.	3	3	1	=
Uffici	N.	14	14	14	10
Pagamenti a FINTECNA	Costo	=	=	=	=[3]
COSTI DEL PERSONALE [4]		**31.12.2002**	**31.12.2003**	**31.12.2004**	**31.12.2005**
Direttore Generale	N.	*1*	*1*	*1* [5]	reggente
	Costo	235.095	211.222	115.902	=
Dirigenti 2^ fascia titolari	N.	*9*	*9*	*7*	*5*
	Costo	1.049.461	818.272	826.141	655.492[6]
Dirigenti 2^ fascia reggenti	N.	0	0	*2*	*2*
	Costo [7]	=	=	=	=

[3] A FINTECNA, nulla è stato riconosciuto a tutto il 31 dicembre 2005.
[4] Fonte:contabilità economica per centri di costo della RGS riferita all'IGED espressa i Euro interi.
[5] Dal 10 giugno 2004 l'Ispettorato è stato affidato ad un dirigente generale reggente.
[6] Dato di preconsuntivo.
[7] Il costo relativo alle reggenze (maggiorazione della retribuzione di risultato) è direttamente imputato al centro di costo di provenienza dei dirigenti reggenti.

	N.	*187*	*90*	*86*	*84*
Personale impiegatizio	Costo	6.532.850	4.784.230	3.215.085	3.139.493[8]
TOTALE COSTI		7.817.406	5.813.724	4.157.128	3.794.985

Si evidenzia, altresì, che la politica della riduzione del personale e dell'uso, consigliato dalle circostanze, dell'istituto giuridico della reggenza temporanea per i dirigenti, ad iniziare dall'Ispettore generale capo dell'IGED, nel triennio 2003/2004/2005, ha consentito di più che dimezzare i costi delle risorse *de quo*.

Va segnalata, peraltro, la circostanza che il citato ricorso alle reggenze temporanee *("interim")* di uffici dirigenziali – motivato esclusivamente dalla necessità di ridurre i costi del personale dell'Ispettorato – è stato posto in essere ai fini della cura delle fasi delle transizioni volute dalle varie leggi nei confronti di FINTECNA, quindi in un'ottica di transitorietà di funzioni ministeriali.

Riflessioni a parte meritano gli aspetti qualitativi e quantitativi del "pacchetto IGED", cioè del "complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti pubblici di cui alla Legge n° 4 dicembre 1956, n. 1404", da trasferire "*ex lege*" a FINTECNA ai sensi della L.F. 2006.

Per quanto attiene le considerazioni di carattere qualitativo, accanto agli immobili già di proprietà degli enti in liquidazione (di cui 268, come già detto, possono essere destinati a cartolarizzazione ai sensi della Legge n° 112/2002 e del Decreto del RGS del 10 giugno 2003, nell'ambito della c.d. "SCIP 3" ovvero possono essere alienati anche nell'ambito dell'attività di gestione della FINTECNA ai sensi dell'art. 1 comma 224 l. 311/2004) vi sono oneri posti da leggi varie a carico dell'IGED e, in prospettiva, di FINTECNA. Si citano, tra le altre, la disposizione recata dalle Legge n° 171/1974, con riferimento, alla liquidazione dell'Orfanotrofio della Marina Militare di Napoli. In questo caso, mentre gli oneri della gestione gravano sull'IGED, il saldo di liquidazione deve essere devoluto all'Istituto "Andrea Doria" (*cfr.* art. 2, Legge n° 171/1974). [9] [10]

Per quanto attiene gli aspetti quantitativi, occorre preliminarmente avvertire che l'IGED è un' Amministrazione centrale dello Stato e che, pertanto, utilizza la sola contabilità finanziaria in concomitanza con i fatti di gestione che assumono la connotazione di entrate ed uscite a denaro; non vi è, poi, obbligo di consuntivazione annuale o periodica, salvo, ovviamente, il bilancio finale di

[8] Dato di preconsuntivo.

[9] "**Soppressione dell'orfanotrofio della Marina militare di Napoli**

1. L'orfanotrofio della Marina militare istituito a Napoli con decreto 16 settembre 1831, modificato con decreto prodittatoriale 8 ottobre 1860, per le orfane nubili del personale della Marina militare, è soppresso.

2. Alla gestione di liquidazione provvede, con la procedura stabilita dalla legge 4 dicembre 1956 n. 1404, l'apposito ufficio indicato dalla legge stessa.

Il residuo della gestione di liquidazione è devoluto all'istituto "Andrea Doria" ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della repubblica 12 febbraio 1948, n. 989".

[10] Analoghe criticità si rinvengono nelle gestioni liquidatorie c.d. "distinte", come nel caso dell'ENCC, illustrato nel cap. 5.6 che segue.

liquidazione che quantifica – ma sempre finanziariamente – il saldo che può avere segno positivo o negativo. Nel quadro sistematico definitivo della Legge n° 1404/1956, e con riferimento alle liquidazioni c.d. "domestiche", inoltre, è prevista la "solidarietà tra saldi finali di liquidazione", sicchè i creditori degli enti disciolti sono comunque tutelati nel recupero di quanto loro spettante.

Non esistono, pertanto, bilanci di tipo economico-patrimoniale, né per singola liquidazione e, neppure, ovviamente, di tipo consolidato, sicchè la primaria società specializzata che sarà incaricata di quantificare il corrispettivo del trasferimento del "pacchetto IGED" (*cfr.* comma 89 dell'art. 1 della L.F. 2006), dovrà affrontare un lavoro alquanto complesso, e articolato che presuppone specifiche professionalità, e tempi di lavoro adeguati.

Al fine di facilitare sin da subito il compito della società valutatrice, si è chiesto ad alcuni uffici dell'IGED di procedere a redigere, per la prima volta stime, sia pure approssimative, dei potenziali oneri scaturenti da talune peculiari gestioni e di cui si tratterà in prosieguo di referto: molto rilevanti appaiono quelli rivenienti dal completamento del trattamento pensionistico dell'ex personale degli enti disciolti (v. capitolo 6).

In questo contesto di rapporti giuridici passivi degli enti pubblici di cui alla Legge n° 1404/1956, meglio si comprendono le previsioni dei commi 89 e 90 dell'art. 1 della L.F. 2006 in rassegna. Secondo il primo di essi, a tutela della sostanza patrimoniale di FINTECNA S.p.A.: *"le attività ed i rapporti giuridici attivi e passivi..... trasferiti formano patrimonio autonomo e separato, ad ogni effetto di legge, della società"*.

Con il comma 90, poi, *"in caso di mancato soddisfacimento dei creditori da parte della società (FINTECNA) continua ad applicarsi la garanzia dello Stato"*, disposizione posta anch'essa a tutela della sostanza patrimoniale del soggetto acquirente "*ex lege*" del c.d. "pacchetto IGED".

La Società, pertanto, nel caso in cui il complesso di rapporti attivi e passivi dovesse rivelarsi di segno negativo, appare tutelata dalla norma che le impone l'acquisto.

Meno complessa è la stima delle liquidazioni c.d. "distinte" e di quelle coatte amministrative che, a differenza di quelle c.d. "domestiche", redigono bilanci annuali con criteri codicistici o equiparabili: da essi si è tentato di trarre un primo approccio di "bilancio consolidato al 31 dicembre 2004" (v. capitolo 5), sempre al fine di facilitare sin da subito il lavoro della primaria società valutatrice. E' stato richiesto, ed il lavoro è in corso, di aggiornare la quantificazione dei costi *"a finire"* per disporre di una valutazione dell'attivo risultante da un piano di riparto formato in esito di eventuali contestazioni e/o osservazioni dei creditori.

- Così delineato l'evento più importante della fine del 2005 – la novella recata dalla L.F. 2006, cioè – si passa alla relazione sullo stato delle liquidazioni (referto).

1. Informazioni d'indole generale

Ora si riferisce sulle residue attività svolte dall'IGED, nelle more della completa attuazione della L. n. 112/2002, che ha disposto l'esternalizzazione (a FINTECNA) delle attività liquidatorie finora espletate dal predetto Ispettorato.

Alla data del 31 dicembre 2005, l'articolazione operativa degli Uffici era la seguente:

Ufficio 1° - un Dirigente **effettivo**
Ufficio 2° - **SOPPRESSO**
Ufficio 3° - un Dirigente **reggente**
Ufficio 4° - un Dirigente **effettivo**
Ufficio 5° - un Dirigente **reggente** (per questo ufficio è in corso il DMEF di soppressione)
Ufficio 6° - un Dirigente **reggente**
Ufficio 7° - **SOPPRESSO**
Ufficio 8° - un Dirigente **reggente**
Ufficio 9° - un Dirigente **reggente**
Ufficio 10° - un Dirigente **effettivo**
Ufficio 11° - un Dirigente **effettivo**
Ufficio 12° - un Dirigente **effettivo**
Ufficio 13° - un Dirigente **reggente** (per questo ufficio è in corso il DMEF di soppressione)
Ufficio 14° - un Dirigente **reggente**

Alla predetta data, del 31 dicembre 2005, con la politica delle reggenze temporanee come già detto mirata al contenimento dei costi del *management* (sette su dodici Uffici dirigenziali non generali, oltre alla reggenza del medesimo IGED) e della soppressione di due Uffici su quattordici (il 2° ed il 7°), la RGS aveva ottenuto incisive riduzioni di costi generali; ulteriori riduzioni stanno poi per derivare dalla conclusione dell'*iter*[11] per la soppressione di altri due uffici (il 5° ed il 13°), pressochè intervenuta sotto quella medesima data.

Infine, sempre in via preliminare, va posta in evidenza la peculiarità della struttura organizzativa dell'IGED, da ultimo definita con D.M. 8 giugno 1999. L'organizzazione dell'Ispettorato prevede le seguenti tre tipologie di uffici: a) quelli che curano le liquidazioni c.d. "domestiche" degli enti disciolti (parte del 6°, il 10°, l'11°, il 12°, il 13° ed il 14°); b) quelli che svolgono funzioni di supporto all'attività di liquidazione per singole materie (contenzioso, personale

[11] L'iter prevede, tra l'altro , il coinvolgimento delle OO.SS. e termina con il controllo di legittimità dell'atto da parte della Corte dei conti.

enti disciolti, immobili, presa in carico e chiusura liquidazioni, tesoreria); c) quelli che espletano funzioni organizzative e logistiche interne (coordinamento, controllo di gestione, personale).

A quanto precede vanno aggiunti i compiti di vigilanza sulle liquidazioni di enti e società, c.d. "distinte", affidate a Commissari liquidatori esterni (v. allegato 2). [12]

Con D.M. 20 settembre 2005 n. 0115221 registrato dalla Corte dei conti, si è proceduto ad un primo, consistente, ridimensionamento della descritta struttura, con la citata soppressione degli uffici 2° e 7°, i cui compiti sono stati in parte soppressi ed in parte riattribuiti ad altri Uffici del medesimo IGED.

Con successivo schema di DMEF prodotto dalla RGS nel mese di dicembre 2005, inoltre, sono stati avviati alla soppressione gli Uffici 5° e 13°, i cui compiti sono stati razionalizzati e riattribuiti ad altre strutture dell'IGED.

Con il suddetto schema di DMEF – a fine anno 2005 all'esame delle Organizzazioni Sindacali del Ministero – gli Uffici dell'Ispettorato, come già esposto, risultano ridotti significativamente da 14 a 10.

La vigilanza di vertice sull'esecuzione della Legge n° 112/2002 è stata affidata a Sottosegretari del MEF sotto indicati:

SOTTOSEGRETARI DI STATO	Data incarico	Decreto
On.le Gianluigi MAGRI	28 marzo 2003	Registrato alla Corte dei Conti il 17/04/2003
On.le Michele Giuseppe VIETTI	12 luglio 2005[13]	Registrato alla Corte dei Conti il 22/07/2005

2. Attuazione delle Leggi nn. 112/2002 e 311/2004

2.1. Successivamente alla registrazione, da parte della Corte dei conti, del decreto di approvazione della convenzione del 27 settembre 2004, per l'affidamento ai sensi dell'art. 9 - comma 1 *bis*, lett. *c)* della Legge n° 112/2002, della gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti disciolti di cui alla Legge n° 1404/1956 a FINTECNA, avvenuta in data 7 dicembre 2004, è intervenuta la Legge n° 30 dicembre 2004, n° 311 (L. F. 2005) con la quale sono state apportate

[12] In quasi tutte le gestioni liquidatorie c.d. "distinte" sono previste le tre tipiche figure dell'Autorità di vigilanza (l'IGED) di quella liquidatoria (il Commissario esterno) e del controllo interno (Comitato di sorveglianza o simile).

[13] Delega confermata con decreto del 16 novembre 2005.

modifiche e significativi completamenti alla predetta normativa ed attribuiti a FINTECNA stessa ulteriori compiti e poteri.[14]

In particolare i commi 224, 225 e 226 dell'art. 1 della predetta Legge n° 311/2004 prevedono:

- la possibilità per la Società di procedere, nell'ambito dell'attività di gestione delle liquidazioni degli enti disciolti ad essa affidata, alla vendita degli immobili degli enti stessi, compresi quelli individuati dal citato decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato in G.U. n° 150 dell'1 luglio 2003 ai fini della cartolarizzazione;

- la facoltà conferita a FINTECNA di avvalersi, per lo svolgimento dell'attività affidatale, dell'assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio di avvocati del libero foro. L'obbligatorietà di far ricorso all'Avvocatura dello Stato prevista dalla L. n° 112/2002, pertanto, è stata modificata in facoltà, estesa anche alla revoca dei mandati già conferiti;

- l'esercizio da parte della Società di ogni potere finora attribuito all'IGED riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-*ter* dell'art. 9 della Legge n° 112/2002, per le quali è stato ritenuto che la gestione resti distinta o sia realizzata secondo le modalità della liquidazione coatta amministrativa[15], individuate con il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 26 maggio 2003 (v. all. 2, gestioni 7 ed 8), con possibilità per la Società stessa di procedere aproposte di revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.

In relazione agli ulteriori compiti e poteri di cui sopra è stato prima elaborato un complesso documento e poi stipulato un atto aggiuntivo in data 8 novembre 2005 registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2005, col quale si è provveduto all'aggiornamento della Convenzione ai sensi della L.F. 2005 ed, altresì, ad una più dettagliata indicazione degli obblighi ed adempimenti della Società correlati alla rendicontazione delle spese rimborsabili ed ai controlli. L'efficacia delle convenzioni decorre dal 1° gennaio 2006 – le attività prodromiche all'attuazione delle previsioni contrattuali era in pieno svolgimento alla fine dell'anno 2005.

3. Gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ispettorato

[14] Le modifiche in rassegna hanno tenuto conto di suggerimenti forniti dalla Corte dei conti, da FINTECNA e da altri Ispettorati generali della RGS, tutti volti a razionalizzare ed accelerare le procedure di consegna delle gestioni liquidatorie alla Società *mandataria*, nella assoluta salvaguardia delle ragioni dei creditori degli enti disciolti, di quelle degli ex dipendenti degli enti medesimi, nonché dell'Erario, destinatario finale dei saldi di liquidazione (*cfr.* art. 14 della legge 1404 /1956 in all. 3).

[15] Modalità di recente modificate dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n° 5 recante "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n° 80".

3.1. L'art. 9 comma 1-*ter* della L. n° 112/2002 dispone che, nelle more dell'individuazione della società incaricata della gestione delle liquidazioni, l'IGED prosegue nelle procedure di liquidazione.

Peraltro, nella previsione del definitivo, ancorché graduale, passaggio di consegne con la FINTECNA, allo stato in corso si è ritenuto di anticipare gli eventi con un rilevante trasferimento del personale in servizio all'IGED ad altri Ispettorati della RGS, anche al fine di dare attuazione al disposto dell'art. 9 comma 1-*bis* lett. *b)* L. n° 112 del 2002, secondo il quale il personale finora adibito alle procedure di liquidazione è destinato prioritariamente ad altre attività istituzionali del MEF. A questo riguardo va menzionata anche la Legge n° 17 agosto 2005 n° 166, il cui art. 1 comma 6, prevede la possibilità di assegnare personale dell'IGED all' istituendo Ufficio centrale per la prevenzione delle frodi in materia di carte di pagamento presso il Dipartimento del tesoro.[16]

3.2. In questa prospettiva nel corso del periodo transitorio, ed a tutt'oggi, la RGS ha proceduto al trasferimento effettivo di numerose unità di personale, più che dimezzando in tal modo, la consistenza dello stesso dalle 197 unità all'inizio del 2003 alle attuali 89 unità (esclusi i dirigenti reggenti).

Pertanto, al 31 dicembre 2005 la consistenza delle risorse personali dell'IGED era la seguente:

- n° 1 Ispettore generale capo reggente;
- n° 5 dirigenti di seconda fascia, più n° 2 dirigenti reggenti;
- n° 84 impiegati.

E' doveroso segnalare, a questo punto, che la drastica riduzione del personale, anche dirigenziale, in servizio all'IGED, rende antieconomico l'uso dei quanto mai ampi spazi della sede dell'Ispettorato in Via di Villa Ada, 55[17].

[16] **Legge 17 agosto 2005, n. 166 " Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento"**
Art. 1.(Sistema di prevenzione)

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento. **2.** Con il termine «carte di pagamento» si intendono quei documenti che si identificano con le carte di credito e le carte di debito e con le altre carte definite nella normativa di attuazione. **3.** Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le società, le banche e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte, di seguito denominati «società segnalanti», individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7. **4.** Le società segnalanti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui agli articoli 2 e 3. I dati e le informazioni alimentano un apposito archivio informatizzato. **5.** Titolare dell'archivio informatizzato e responsabile della sua gestione è l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze che, nell'ambito del Dipartimento del tesoro, esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sui mezzi di pagamento, e che può designare anche ulteriori soggetti responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. **6. Il personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, può essere assegnato all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento.** .7 Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore. **8.** Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento comunitario.

[17] Trattasi di pregevole complesso immobiliare, di proprietà della gestione liquidatoria INCIS (v. all. 1, n° 128) affittato al MEF ed utilizzato dall'IGED.

Le numerose proposte di utilizzo dei predetti locali vacanti, formulate in varie sedi istituzionali, non sono finora approdate ad alcun risultato concreto. Pertanto d'intesa con la FINTECNA è stato programmato ed è in corso il trasferimento della sede legale di tutte le liquidazioni c.d. "distinte" nel suddetto edificio di Via di Villa Ada per conseguire il doppio beneficio del risparmio per le gestioni medesime e dell'ottimale utilizzo della sede dell'IGED. Il completamento dei trasferimenti avverrà nel mese di febbraio 2006.

3.3. In relazione alla gestione degli archivi dell'IGED, si rappresenta che è stata ricostituita, con decreto del Ragioniere generale dello Stato in data 16 febbraio 2005, la Commissione di sorveglianza sugli archivi per il triennio 2005 – 2007.

La nuova Commissione ha prontamente avviato i suoi lavori, volti prioritariamente alla realizzazione della rilevante attività di scarto della documentazione degli enti e società soppressi, non più necessaria per la gestione delle liquidazioni ancora aperte; detta documentazione è custodita nelle sedi romane di Via di Villa Ada 55 e di Via Salaria, n° 971. (Il competente Ufficio dell'Ispettorato stima che il 60% circa di tale documentazione è scartabile). Si sta inoltre definendo - d'intesa con la FINTECNA - un progetto di più razionale collocazione degli archivi ancora necessari in altra sede, specificamente deputata alla conservazione degli atti, consentendo così anche la cessione dell'attuale immobile per il quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) ha formato offerta d'acquisto.[18]

3.4. Le risorse finanziarie a disposizione dell'IGED per i propri adempimenti nei confronti della FINTECNA sono allocate in due capitoli dello stato di previsione della spesa 2006 del MEF e precisamente:

- Cap. 2833 (per memoria con prelevamento dal capitolo per le spese obbligatorie) in relazione ai rimborsi dovuti alla FINTECNA per le somme dalla stessa anticipate per le specifiche attività ad essa esternalizzate, oltre gli interessi al tasso legale sulle somme medesime.

- Cap. 2835, stanziamento di 1,5 milioni di euro, comprensivo dell'IVA, da corrispondere alla Società contraente a titolo di corrispettivo per l'espletamento delle più volte citate attività.

A tutto il 31 dicembre 2005 nulla è stato corrisposto alla Società, la quale, peraltro, ha avviato nel corso del 2004 e 2005 le operazioni prodromiche necessarie (come il monitoraggio del

[18] L'attuale archivio "morto" dell'IGED sito in Roma, Via Salaria 971, occupa solo in parte un grande complesso ex industriale di proprietà della gestione liquidatoria "distinta" dell'ex Ente nazionale per la cellulosa e la carta (ENCC); a questo grande complesso – libero – è interessato l'IPZS.

contenzioso, l'informatizzazione del patrimonio immobiliare, sopralluoghi ecc.) prima dell'entrata in vigore della convenzione con il Ministero.

La L.F. 2005 che ha conferito alla Società ulteriori compiti (*cfr.* commi 224, 225, 226 e 229) non ha previsto l'aumento del corrispettivo in rassegna che resta, così, immutato nella originaria misura di € 1.500.000, comprensivo di IVA, stabilita dalla Legge n° 112/2002.

Gli stanziamenti degli esercizi finanziari 2004 e 2005 dei capitoli 2833 e 2835 sono andati in economia.

Le ulteriori disponibilità finanziarie dell'IGED al 31 dicembre 2005 si trovano allocate presso alcuni conti correnti di tesoreria gestiti dalla Tesoreria centrale della Banca d'Italia, numerosissimi conti correnti presso la BNL ed ulteriori conti di Bancoposta (ved. paragrafo 9 "I servizi di tesoreria"): in questi conti sono depositate le disponibilità rivenienti dalle gestioni correnti degli immobili e di liquidazione.

Per tutto il resto i costi dell'IGED sono sostenuti con i fondi del bilancio dello Stato come qualsivoglia altra Direzione generale del MEF. Quelli per il personale, come detto in netto calo per la drastica riduzione degli addetti e per il massiccio ricorso al lavoro "*ad interim*" del personale dirigenziale, sono sempre a carico del bilancio dello Stato e sono liquidati con gli ordinari ruoli di spesa fissa.

4. Andamento delle gestioni liquidatorie c.d. "domestiche".

4.1. La finalità principale dell'IGED - come di tutte le attività liquidatorie ai sensi delle leggi di portata generale nonché di quelle speciali quali la Legge n° 1404/1956 che qui interessa - consiste nell'adozione di tutte le misure necessarie per la realizzazione delle attività, il pagamento delle passività degli enti pubblici precedentemente soppressi da leggi o da atti attuativi di queste, ed il versamento al bilancio dello Stato dei saldi netti di liquidazione; *medio tempore* le liquidazioni gestiscono "al meglio" le attività ed adottano ogni possibile iniziativa perché non aumentino le passività, sempre e comunque a tutela dei creditori,ivi inclusi gli ex dipendenti degli enti disciolti.

Alla data del 31 dicembre 2005 risultavano ancora in carico all'Ispettorato n° 135 gestioni liquidatorie c.d. "domestiche" relative prevalentemente ad enti disciolti in seguito alla Legge n° 70/1975 nonché all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (Legge n° 833/1978). (v. all. 1)

Sotto il profilo storico l'assunzione in carico di gestioni liquidatorie di enti ed organismi pubblici precedentemente soppressi, si concentra particolarmente nell'anno 1981 (480 enti

mutualistici soppressi) e nel periodo 1993-1997 (gestioni fuori bilancio e consorzi idraulici soppressi).

L'evoluzione numerica delle assunzioni e delle chiusure dall'istituzione dell'Ispettorato (già "Ufficio liquidazioni" fino al 1987) a tutto il 2005 è rappresentata nel seguente prospetto:

GESTIONI LIQUIDATORIE ASSUNTE E CHIUSE DAL 1957 AL 2005		
Anno	**gestioni assunte nell'anno**	**gestioni chiuse nell'anno**
1957	33	12
1958	4	0
1959	3	7
1960	0	7
1961	0	2
1962	0	3
1963	1	1
1964	0	1
1965	2	0
1966	3	1
1967	5	1
1968	2	1
1969	1	2
1970	1	1
1971	1	2
1972	0	1
1973	0	2
1974	6	1
1975	6	0
1976	2	0
1977	1	0
1978	21	1
1979	36	0
1980	2	1
1981	490	0
1982	5	0
1983	5	0
1984	4	2
1985	2	0
1986	1	5
1987	0	4
1988	1	12
1989	1	12
1990	4	12
1991	1	32
1992	2	20
1993	0	52
1994	49	54
1995	46	55
1996	40	51
1997	12	65
1998	1	35
1999	7	32
2000	10	41
2001	15	45
2002	1	57
2003	0	11
2004	0	29
2005	0	19
TOTALE	**827**	**692**

Dall'attività svolta nei sette anni si ottiene un saldo finale di 135 liquidazioni di cui si allega l'elenco sotto il n° 1.

Va, in particolare, rilevato che negli ultimi nove anni (periodo compreso tra l'1/1/1997 ed il 31/12/2005) le gestioni liquidatorie in carico all'Ispettorato sono passate da 426 a 135.

Nel corso del 2005, con i decreti del Ragioniere Generale dello Stato sotto indicati sono stati approvati i bilanci finali di liquidazione e si è proceduto alla definitiva chiusura della gestione liquidatoria dei seguenti Enti:

LIQUIDAZIONI CHIUSE NEL 2005

1. **DECRETO R.G.S. 18/04/2005:**Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Mantova;
2. **DECRETO R.G.S. 13/12/2005:**Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Catania;
3. **DECRETO R.G.S. 13/12/2005:**Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Aosta;
4. **DECRETO R.G.S. 13/12/2005:**Cassa mutua di malattia per i commercianti di Treviso;
5. **DECRETO R.G.S. 13/12/2005:**Cassa mutua di malattia per i commercianti di Vicenza.
6. **DECRETO R.G.S. 22/12/2005**:Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Roma;
7. **DECRETO R.G.S. 22/12/2005**:Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Taranto;
8. **DECRETO R.G.S. 22/12/2005**:Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Trapani;
9. **DECRETO R.G.S. 22/12/2005**:Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Belluno;
10. **DECRETO R.G.S. 22/12/2005**:Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Catania;
11. **DECRETO R.G.S. 22/12/2005**:Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Lucca;
12. **DECRETO R.G.S. 22/12/2005**:Cassa mutua di malattia per i commercianti di Messina;
13. **DECRETO R.G.S. 22/12/2005**:Cassa mutua di malattia per i commercianti di Modena;
14. **DECRETO R.G.S. 22/12/2005**:Cassa mutua di malattia per i commercianti di Salerno;
15. **DECRETO R.G.S. 30/12/2005:**Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Macerata;
16. **DECRETO R.G.S. 30/12/2005:**Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Vicenza;
17. **DECRETO R.G.S. 30/12/2005:**Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Pordenone;
18. **DECRETO R.G.S. 30/12/2005:**Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Messina;
19. **DECRETO R.G.S. 30/12/2005:**Cassa mutua di malattia per i commercianti di Verona.

4.2. Per le restanti gestioni liquidatorie ancora in carico all'IGED si forniscono sintetiche informazioni sullo stato di avanzamento delle operazioni più significative, di competenza dei singoli uffici di liquidazione dell'Ispettorato.

UFFICIO 10°[19]

[19] Cura la liquidazione dei seguenti Enti: Casse mutue provinciali malattia per gli esercenti attività commerciali - Ente giuliano autonomo di Sardegna (EGAS) – Ente nazionale biblioteche popolari e scolastiche (ENBPS) – Orfanotrofio militare di Napoli – Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC) - Orfanotrofio marina militare (Napoli) - Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI) - Ente patronato Regina Margherita pro ciechi istituto "Paolo Colosimo" di Napoli – [Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato (ICPIA) – Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze] - Cura altresì la liquidazione degli altri Enti assegnati dall'Ispettore Generale Capo.